

C11982B - ENRICO PREZIOSI-ARTSANA/NEWCO-BIMBO STORE

Provvedimento n. 26067

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'8 giugno 2016;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera n. 25549 del 9 luglio 2015, con la quale l'Autorità ha autorizzato, subordinatamente alla piena ed effettiva esecuzione delle misure prescritte ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90, l'operazione di concentrazione comunicata da Artsana S.p.A. (di seguito Artsana), Giochi Preziosi S.p.A. (di seguito GP) e dal Sig. Enrico Preziosi (di seguito l'Operazione), in base alla quale, a seguito dell'acquisizione del controllo esclusivo di Bimbo Store da parte di Giochi Preziosi (per il tramite di HdG) e dell'acquisizione del controllo esclusivo di GP da parte di Enrico Preziosi, vi è stata la costituzione ad opera di GP ed Artsana di una Newco in cui sono state conferite le attività *retail* di GP, Bimbo Store e di Prénatal (previo scorporo delle partecipazioni detenute da Prénatal in Prénatal Moeder en Kind B.V. e della partecipazione detenuta in Artsana Rus OOO, nonché di un'unità immobiliare sita in Barcellona);

VISTA la misura relativa alla cessione del controllo, di fatto e di diritto, di 27 punti vendita e di uno o più punti vendita nell'isocrona de L'Aquila, tale da far scendere la quota di mercato detenuta dalle Parti, anche in tale ambito locale, sotto il 50% (di seguito definiti insieme i "Punti Vendita Individuati") a un soggetto che abbia i seguenti requisiti: "i) essere un soggetto indipendente, anche commercialmente, dalle Parti e dalle imprese ad esse collegate, nonché dai soggetti posti ai vertici della catena di controllo delle Parti; ii) essere un concorrente effettivo o potenziale delle Parti, intendendosi per tale un soggetto in possesso, oltre che di tutte le necessarie autorizzazioni, anche delle risorse finanziarie e tecniche necessarie per mantenere e sviluppare i predetti Punti Vendita Individuati come forza competitiva, operativa e attiva in concorrenza con le Parti e che intenda svolgere nei Punti Vendita Individuati l'attività di vendita al dettaglio dell'intera gamma di prodotti per gestanti, neonati e per l'infanzia in generale; iii) l'acquisizione dei Punti Vendita Individuati da parte del nuovo acquirente non deve creare nuovi problemi per la concorrenza";

VISTA la misura secondo la quale "2) gli accordi relativi alla cessione del controllo dei Punti Vendita Individuati vengano conclusi, previa sottoposizione all'Autorità per l'approvazione, dell'identità del cessionario e degli accordi stessi, entro [omissis]¹ dalla data di autorizzazione dell'Operazione, restando inteso che i) qualora alla data indicata non sia stato ceduto il controllo di tutti i Punti Vendita Individuati, le Parti dovranno conferire un mandato irrevocabile a un soggetto indipendente e qualificato a cedere il controllo dei residui predetti punti vendita [omissis], e ii) la piena validità ed efficacia della cessione del controllo di tutti i Punti Vendita Individuati dovrà in ogni caso realizzarsi entro, e non oltre, [omissis] dalla data di autorizzazione dell'Operazione";

VISTE le comunicazioni trasmesse dalle Parti in data 14 aprile 2016, 23 maggio 2016 e 27 maggio 2016;

VISTA in particolare la comunicazione del 27 maggio 2016 con cui le Parti hanno formulato istanza di revisione delle misure al fine di modificare alcuni dei Punti Vendita Individuati, nello specifico, sostituendo i punti vendita ubicati a [omissis] e a [omissis] a marchio [omissis] con il punto vendita a marchio [omissis] ubicato a [omissis], nonché il punto vendita ubicato a [omissis] a marchio [omissis] con il punto vendita a marchio [omissis] ubicato a [omissis], stante l'asserita sopravvenuta impossibilità a cedere il controllo di tali Punti Vendita originariamente individuati;

VISTA, inoltre, l'istanza delle Parti, contenuta nella suddetta comunicazione del 27 maggio 2016, di revisione delle misure al fine di differire al [omissis] il termine ultimo per la cessione dei Punti Vendita Individuati, attualmente fissato in [omissis] dalla data di autorizzazione dell'operazione, in considerazione della sopravvenuta necessità di sostituire il soggetto indipendente e qualificato di cui al punto 2) delle misure sopra riportato;

VISTO, altresì, quanto rappresentato nelle comunicazioni sopra citate in ordine al Punto Vendita Individuato [omissis], circa l'asserita impossibilità di cedere lo stesso punto vendita poiché la società che lo gestiva è stata dichiarata fallita;

CONSIDERATO che l'attività di cessione dei Punti Vendita Individuati sopra richiamati oggetto dell'istanza di revisione delle misure compete al soggetto indipendente e qualificato di cui al punto 2) delle misure sopra riportato;

CONSIDERATO che la valutazione dell'istanza, avendo per oggetto la revisione delle misure deve essere effettuata in contraddittorio con le Parti e con gli eventuali terzi interessati;

¹ [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

DELIBERA

- a) l'avvio di un procedimento per valutare l'istanza di revisione di alcune delle misure di cui ai punti 1) e 2) della delibera dell'Autorità del 9 luglio 2015, n. 25549;
- b) la fissazione del termine di giorni dieci, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle Parti, ovvero da persone da esse delegate, del diritto di essere sentiti, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Manifatturiero e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno tre giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Caprile;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Manifatturiero e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai rappresentanti legali delle Parti o da persona da essi delegata;
- e) che il procedimento deve concludersi entro il 13 luglio 2016.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella